

Sentenza n 1211/2019

N. R.G. registro generale appello lavoro 1626/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giovanni P.	Presidente
dr. Giulia D.	Consigliere
dr Maria Di P	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 254/2018 del Tribunale di Monza iscritta al n. r.g. **1626/2018** estensore Giudice Dr.ssa R discussa all'udienza collegiale del 10 giugno 2019, promossa da

AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE GIA' EQUITALIA NORD SPA (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA , 73100 LECCE
presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO



(C.F. _____, con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____ 20123 MILANO presso il difensore _____

INPS (C.F. 80078750587), **S.C.C.I SPA** (C.F. 05870001004 con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, domiciliato in Via Savarè 11 20122 MILANO presso gli uffici dell'ente _____

APPELLATI

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE SPA In riforma della sentenza appellata, rilevato che sussistono atti interruttivi della prescrizione ed non essendo decorso alcun termine di prescrizione, rigettare l'originaria domanda del ricorrente con declaratoria di piena validità delle impugnate cartelle esattoriali n. cartelle n. 0682009000 _____, n. 0682009000 _____ e del credito ad esse sottostante e quindi con ogni relativa conseguenza di legge; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio; in subordine con integrale compensazione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Per _____) Rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti, nessuno escluso o eccettuato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;. Con vittoria di spese di lite, compensi/competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore _____



antistatario, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la temerarietà della pretesa ed infondatezza delle eccezioni e difese ex adverso.

PER INPS accogliere il ricorso per quanto di ragione e di interesse del deducente ente impositore e riformare la sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso enunciati in narrativa. Spese del grado come per legge.

MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 254/2018 il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda del ricorrente, ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle tre cartelle esattoriali impuginate, emesse per mancato pagamento di contributi IVS.

Affermata la sussistenza dell'interesse ad agire, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza SS. UU. n 19714/2015,) ha rigettato in parte le contestazioni mosse da XXXXXXXXXX in ordine alla mancata notifica della cartelle. Equitalia, infatti, aveva comprovato documentalmente la regolarità delle notifiche effettuate in relazione a due delle cartelle oggetto di contestazione. Per la terza cartella, invece, (06820092430 XXXXXXXXXX) l'Agente della riscossione non aveva proprio prodotto alcuna prova della intervenuta notifica.

L'eccezione di prescrizione è stata invece ritenuta fondata per tutti i crediti azionati.

Il Tribunale non ha accolto la tesi di Equitalia, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle nei termine decadenziale di giorni 40 dalla notifica, (art 26 Dlgo 46/1999) avrebbe reso i crediti intangibili.

L'azione proposta è stata infatti qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per fatto sopravvenuto alla notifica

delle cartelle , quindi proponibile a prescindere dal termine di cui all'art. 26 citato. In ossequio ai principi di cui alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (n 23397/16; 11800/2018; 1220/2018), il primo Giudice ha ritenuto che la prescrizione fosse quinquennale e si fosse, appunto, maturata.

Per quanto riguarda la prima delle tre cartelle impugnate (0682 2009000933), notificata il 14. 10. 2009, ha osservato che, in realtà, questa era relativa a crediti risalenti agli anni dal 2002 al 2007; pertanto, i contributi dal 2002 al 2004 dovevano ritenersi già prescritti al momento di notifica della cartella stessa. In ogni caso, dopo la notifica, il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla intimazione di pagamento notificata il 30.10. 2015.

Analoga decisione per la seconda cartella, (068200900066) notificata il 28. 3. 2009. Anche in questo caso parte dei contributi richiesti risalivano al periodo 2002/2007, ma comunque anche in questo caso il primo atto successivo alla notifica della cartella, con cui l'Agente della riscossione aveva richiesto il pagamento, era rappresentato dall'intimazione di ottobre 2015.

Analoga decisione anche per la terza cartella, sempre recante crediti relativi allo stesso periodo , che, oltretutto, non risultava nemmeno notificata.

L'Agente aveva eccepito di aver interrotto la prescrizione mediante la comunicazione di un fermo amministrativo, avvenuta il 1. 12. 2010. Il primo Giudice ha osservato però che l'atto prodotto era riferito ad una cartella diversa da quelle oggetto di esame.

L'Agente della Riscossione ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano.

() resiste difendendo la sentenza.

INPS si è costituito rassegnando le conclusioni di cui sopra.



All'udienza del 10 giugno 2019 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI IN DIRITTO

Va premesso, innanzitutto, che l'Agente della Riscossione ha depositato , in prossimità dell'udienza, documentazione atta a comprovare la sussistenza dello jus postulandi in capo al legale incaricato, appartenente al libero Foro, e la validità della procura rilasciata. Precisamente, ha depositato il protocollo di intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato , in applicazione dell'art. 1 comma 8 del Dl L 193/2016, il regolamento interno dell'ente e la deliberazione di ratifica degli incarichi in corso.

Pur non essendo, al riguardo, stata sollevata alcuna eccezione da parte dell'appellato, il Collegio ritiene necessario pronunciarsi espressamente sulla questione. Si tratta, infatti, di questione rilevabile d'ufficio.

L'art 1 comma 8 del citato DL , come è noto, prevede che l'Agenzia, subentrata ad Equitalia spa, è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R D 1611/1933. La stessa norma però dispone che l'Agenzia può avvalersi anche di avvocati del libero Foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 Dlgo 50/2016.

L'art 43 del RD 1611/1933 stabilisce che l'Avvocatura rappresenta e difende in giudizio i soggetti pubblici che, ex lege, beneficiano del suo patrocinio, salvo che gli stessi soggetti intendano , in casi speciali, non avvalersene. In questo caso però debbono adottare motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza.

L'Agenzia appellante ha fatto applicazione di tale facoltà, mediante, appunto, sottoscrizione di un protocollo con l'Avvocatura di Stato ,

in data 22. 6. 2017, individuando di comune accordo le controversie per cui l'Avvocatura assume la difesa dell'ente (cfr art 3 del protocollo).

Inoltre, con regolamento del 26. 3. 2018, regolarmente approvato dal MEF, è stato stabilito che l'Agenzia può continuare ad avvalersi di avvocati del libero Foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura non assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito dalla predetta convenzione.

L'art. 1 comma 8 del citato DL si pone quindi in rapporto di specialità con l'art. 43 del RD del 1933 - giustificato dalla rilevata impossibilità, per l'Avvocatura, di assumere il patrocinio al di fuori dei casi concordati dal citato protocollo, che è quindi idoneo a configurare quel " caso speciale" richiesto dall'art. 43 medesimo e che quindi legittimerebbe comunque la deroga al patrocinio dell'Avvocatura, come ritenuto dal parere appositamente rilasciato sul punto dalla stessa Avvocatura (parere 629295).

Ad ogni modo, successivamente alla stipula del protocollo e all'adozione del regolamento, è intervenuta la delibera del Comitato di Gestione dell'ente (17. 12. 2018), che ha confermato la validità degli incarichi conferiti ai professionisti del libero Foro, in ragione del notevole volume di contenzioso, della scarsità di risorse interne disponibili, della relativa distribuzione in ambito geografico.

Il Collegio non ignora il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Cassazione n 28684/2018. Tuttavia, ritiene che l'applicazione corretta dei principi in essa espressi non porti ad affermare la necessità di una specifica deliberazione, caso per caso, che giustifichi le ragioni del conferimento dell'incarico a legale del libero Foro in luogo dell'Avvocatura, come condizione di legittimità di ogni singola procura rilasciata.



Innanzitutto, osserva che tale conclusione confliggerebbe con il dato letterale dell'art. 1 comma 8 primo periodo, là dove il legislatore ha fatto espresso e specifico riferimento , in sede di conversione del DL , alla " base convenzionale" del rapporto con l'Avvocatura dello Stato. In particolare, il Collegio ritiene significativo proprio il fatto che l'inciso sia stato inserito in sede di conversione del Decreto Legge. Sostanzialmente il legislatore, in tale sede, ha voluto introdurre una condizione all'operatività del patrocinio dell'Avvocatura che, necessariamente, deve aggiungersi a quelle previste dal regime ordinario.

Pertanto, ragionare " a contrario", e quindi ritenere che il meccanismo di cui all'art. 43 del RD del 1911 operi sempre e comunque, salva specifica deliberazione di diverso contenuto, snatura il contenuto dell'inciso di cui all'art. 1 comma 8 citato e non consente, invece , di distinguere proprio quelle fattispecie in cui, in base alla convenzione effettivamente sottoscritta con l'Avvocatura, il patrocinio autorizzato non può concretamente operare. Di fatto, una tale interpretazione finirebbe per limitare oltre misura, fin quasi a renderla inapplicabile (o comunque difficilmente applicabile) l'espressa facoltà dell'Agenzia di avvalersi di professionisti esterni.

La valutazione circa la validità della procura rilasciata a professionista esterno va riguardata alla luce della disciplina " speciale", quale appunto si ritiene essere il citato protocollo, il regolamento interno, la delibera del Comitato di gestione di dicembre 2018. Non appare, invero, in qualche modo censurabile l'adozione di criteri generali per stabilire quando è possibile ricorrere ad un legale del libero Foro e quando è possibile rivolgersi all'Avvocatura; anche perché risponde ai criteri di efficienza e speditezza dell'azione che devono ispirare l'azione della PA in generale, ma soprattutto dell'ente Agenzia, che a tale scopo è stata appositamente costituita.



Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la fattispecie rientri tra quelle in cui l'Agenzia è legittimata ad avvalersi di avvocato del libero Foro, trattandosi di contenzioso relativo ad attività di riscossione (cfr art. 3.4.1 del protocollo citato.34.3, 3.5)) Tale disposizione infatti estende il patrocinio dell'Avvocatura, fra gli altri, ai casi di azioni risarcitorie (fatte salve quelle appartenenti alla competenza del GDP), revocatorie, simulatorie e, in generale, a tutti i giudizi e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti dell'Agenzia, con esclusione però delle vertenze relative alle procedure di riscossione (cfr 3.5).

Quella oggi portata all'esame del Collegio attiene, appunto, a questione relativa alla riscossione di crediti di cui si contesta l'intervenuta prescrizione. Rientra quindi, ad avviso del Collegio, nel citato punto 3.5 del protocollo.

Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dal (). La norma non richiede l'uso di forme o formule sacramentali, né che si proponga un " progetto di sentenza" alternativa a quella impugnata, né che vengano riportate testualmente le parti della decisione che si intende impugnare. La norma richiede, semplicemente, che siano chiaramente indicate le parti della sentenza che si intende impugnare e le ragioni dell'impugnazione. Sotto tale profilo, l'appello proposto da Agenzia Entrate e Riscossione si rivela pienamente rispettoso della norma la cui violazione è erroneamente contestata.

Nel merito, però, l'appello è infondato.

L'Agenzia afferma l' esistenza di atti interruttivi , rappresentati dalla comunicazione di fermo amministrativo che, contrariamente a



quanto aveva ritenuto il primo Giudice, recava espressa menzione delle cartelle notificate al

Sostiene, poi, che, avendo chiesto il debitore pagamento rateale del proprio debito, ciò ha comportato l'insorgenza di nuovo credito pecuniario.

Sostiene, infine, che la prescrizione abbia durata decennale, non quinquennale, come ritenuto dalle ordinanze di Corte di Cassazione sez VI 3095/2017 e n 26096/2017.

Il Collegio precisa, innanzitutto, che, per quanto riguarda la durata della prescrizione, intende continuare ad attenersi alla pronuncia delle Sezioni Unite, che ha autorevolmente risolto la questione, come del resto ritenuto da suoi numerosi e pacifici precedenti (tra i tanti: 1679/2017, 1798/2017, 1431/2017). Pertanto, l'individuazione del termine prescrizionale dei crediti di cui alle cartelle esattoriali va effettuata in relazione alla natura del credito stesso; nel caso di specie, quindi, si tratta di prescrizione quinquennale.

Chiarito ciò, l'iter logico seguito dal primo Giudice è assolutamente corretto. Le cartelle sono state notificate (due), rispettivamente a marzo 2009 ed a ottobre 2009. La prescrizione dei crediti si è quindi maturata, rispettivamente, a marzo 2014 e a ottobre 2014.

L'Agente della riscossione non si è attivato fino a ottobre 2015.

Per quanto riguarda la terza cartella, poi, non risultando prova della notifica, la prescrizione si è maturata con riferimento ai singoli periodi cui si riferiscono i contributi (dal 2004 al 2007).

L'affermazione di Agenzia Entrate circa l'avvenuta interruzione del termine a mezzo della notifica del fermo amministrativo è rimasta priva di prova.

L'Agenzia ha depositato in giudizio la ricevuta di notifica del fermo (ottobre 2010) , che, peraltro, fa riferimento, come giustamente osservato dal primo Giudice, ad un numero di cartella diverso da quelle oggetto di contestazione (cartella n. 000002010006800 . Si osserva, tra l'altro, che sul punto , affrontato in sentenza, non vi è nemmeno contestazione da parte dell'appellante.

Ha poi depositato una sorta stampa riassuntiva dello stato dei crediti e dei debiti di . In pratica, ha stampato quanto risulta a video dell'Agenzia stessa a nome e, anziché depositare gli atti cui il riassunto video si riferisce, ha prodotto, appunto, la stampata della " videata".

All'ultima pagina di questa stampata, sotto la voce " Fermo amministrativo" sono menzionate le tre cartelle.

Tale atto, oltretutto privo di sottoscrizione e/o asseverazione agli originali, (appunto in quanto elenco interno di natura riassuntiva) non costituisce prova alcuna dell'avvenuta notifica di un atto effettivamente interruttivo della prescrizione. Non fornisce cioè prova, e nemmeno indizio, che il fermo ricevuto effettivamente dal fosse relativo alla predette cartelle.

L'unica prova sarebbe, semplicemente, stata costituita dall'atto stesso, ossia dall'avviso di fermo consegnato a (nel 2010; documento di cui sicuramente l'Agenzia è in possesso ma che, evidentemente, non ha ritenuto utile depositare.

La ritenuta mancata notifica della terza cartella non è nemmeno oggetto di contestazione.

Agli atti non vi è traccia di una richiesta di rateizzazione del). In effetti, nemmeno risulta dalla stampata della " videata " di cui sopra; e non ve ne è traccia nemmeno nelle difese svolte in primo grado.



Non è, comunque, seriamente sostenibile che una richiesta di rateizzazione comporti la nascita di un nuovo credito. Si tratterebbe, semmai, di una richiesta attinente alla fase esecutiva di un'obbligazione, che certamente non ha efficacia novativa. Potrebbe, in tesi, valere come atto interruttivo della prescrizione in corso, semprechè chi la eccepisce (nei termini di legge) la documentasse e le fornisse anche una precisa collocazione temporale. Il che, nel caso di specie, non è. Anzi, l'Agenzia non specifica nemmeno a quale credito e/o a quale cartelle tale fantomatica richiesta fosse riferita.

In conclusione, la sentenza deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza di Agenzia Entrate e riscossione nei confronti di , e vengono liquidate in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario, e si dà atto che tale distrazione non è stata inserita nel dispositivo per mero errore materiale nella trascrizione.

Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia di lite temeraria richiesta. Agire in giudizio per una pretesa che si rivela poi infondata non concreta la fattispecie di cui all'art. 96 cpc , poiché non costituisce condotta riprovevole ex se. La responsabilità aggravata di cui alla norma citata è, semmai, concretata dalla sussistenza di malafede o colpa grave della parte soccombente; elementi che, nel caso di specie, non risultano, e in effetti non sono stati nemmeno allegati dall'appellato.

Si ritiene disporre la compensazione per quanto riguarda la posizione di INPS.

P Q M

Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza n 254/2018

Condanna Agenzia Entrate e Riscossione spa al pagamento delle spese del grado in favore di _____), che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Compensa nei confronti di INPS.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del CU ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico di Agenzia Entrate E riscossione spa.

Milano, 10 giugno 2019

Il GA relatore
Maria Di _____

Il Presidente
Giovanni P _____



3736d
14dfe2c5876
G CA 3 S
F
to Da: F
-----UM CA3
Firmato Da